



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

3/2015 R.G. Tribunale Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro:

- il tesserato Sig. BOCCIA VINCENZO, [redacted] tesserato Fibis n. FB18A007 presso il C.S.B. G. Leopardi, [redacted]
- il tesserato Sig. TRINCHESE SAVERIO, [redacted] tesserato Fibis n. FB18A669 presso il C.S.B. BILIONAIRE;
- il tesserato Sig. FRISELLI FRANCESCO, [redacted] tesserato Fibis n. FB26A352 presso il C.S.B. BILIONAIRE;

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia Fibis, poiché "gli atleti Trinchese e Friselli nel corso della stagione sportiva 2014-2015 sono stati tesserati presso il CSB L'Incontro di Napoli per poi trasferirsi, senza richiedere il nulla osta prescritto delle norme sul tesseramento, presso il nuovo csb Billionaire; tesseramento avvenuto, dunque, in maniera irregolare con omesso controllo da parte del presidente provinciale di Napoli, sig. Boccia che procedeva a rifiliare il cab Billionaire e i suoi due nuovi atleti Trinchese e Friselli senza verificare il possesso del nulla osta prescritto"

Premesso

Il procedimento trae origine dall'esposto del Presidente del CSB L'incontro di Napoli con il quale veniva rappresentata che gli atleti Trinchese e Friselli avevano cambiato cab di appartenenza senza aver ottenuto il nulla osta richiesto dalle norme Federali.

L'udienza fissata per il 19 giugno veniva rinviata per un vizio di notifica. Alla successiva udienza, preso atto della regolarità delle notificazioni, si prendeva atto dell'assenza degli incolpati ed il P.F. illustrava i motivi posti a fondamento dell'azione disciplinare e richiedeva la sanzione della sospensione per tutti gli incolpati per giorni 45 da ogni attività Federale.

Motivazione

Gli atleti Trinchese e Friselli non hanno fatto pervenire memorie o altra documentazione in loro difesa.

Il sig. Boccia, invece, attraverso il suo difensore ha depositato memoria difensiva.

Tuttavia, la tesi difensiva non merita accoglimento.

Invero, la difesa di Boccia prospetta una lettura della circolare Affiliazione e Tesseramento 2014/2015, sulla quale è fondata la contestazione, consentirebbe di escludere la responsabilità di Boccia.

Viceversa, i paragrafi della predetta circolare relativi al trasferimento degli atleti tra diversi CSB, sono chiarissimi nel ritenere necessario il nullaosta che, nel caso di specie, risulta incontestabilmente non presente.


Parimenti non v'è dubbio sulla responsabilità del BOCCIA, presidente Provinciale di Napoli all'epoca dei fatti, per omesso controllo.

Detto ciò, la natura meramente formale della violazione deve condurre, ad avviso del Tribunale ad una sanzione minore di quella richiesta dal Procuratore Federale e, pertanto, si ritiene congrua una sospensione per giorni 30 dalle attività Federale.

PQM

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'inoculazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, si applica agli incolpati FRISELLI, TRINCHESE e BOCCIA, sopra meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30. Manda alla segreteria Federale per la notifica del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 27 luglio 2015

Il Presidente
Avv. 

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Antonio Matera